



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

Prot. n. 26890 del 29/1/2021

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLA ROMAGNA
Ufficio del registro delle imprese
cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via Pec

LETTERA CIRCOLARE

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento degli affari di giustizia
prot.dag@giustiziacert.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività ex art. 6 del DL 23/2020 - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica dell' 11/11/2020 codesta Camera di commercio si è rivolta alla scrivente, esponendo la seguente problematica:

<<La questione riguarda le richieste di iscrizione relative allo scioglimento accertato dagli amministratori ai sensi del n. 4 dell'art. 2484, tenuto conto che l'art. 6 del DL 23/2020, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Per il momento abbiamo sospeso le pratiche in questione (si tratta di srl): il punto che sapevamo più critico e che ci viene fatto notare dalle società è che le perdite sono risultanti nell'esercizio 2019, non compreso nella finestra 9 aprile - 31 dicembre 2020.

Divisione VII DGVECSC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304. - dgv.div07@pec.mise.gov.it
Il Dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il Funzionario estensore: gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Tuttavia, stando alla formulazione della norma, sembrerebbe potersi argomentare:

- *che la "finestra" del periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 si riferisca al periodo all'interno del quale non operano le prescrizioni, tra le altre, di cui all'art. 2483 ter c.c. e non riguarda l'esercizio cui le perdite si riferiscono, che deve essere anteriore al 31/12/2020;*
- *che, quindi, le perdite relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rientrino nella previsione dell'art. 6 del DL 23/2020, con conseguente disapplicazione dell'art. 2482 ter; anche perché, se non a quello 2019, per quali esercizi si applicherebbe, solo a quelli non solari?*
- *che, peraltro, nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 non è operativa la causa di scioglimento di diritto prevista dal numero 4) dell'art. 2484.*

Certo è che, non ammettendo comunque l'iscrizione dello scioglimento, anche le imprese che "ordinariamente" (non per "causa covid") debbano accertare lo scioglimento ex lege in parola, sarebbero vincolate (e penalizzate), dovendosi rivolgere al notaio per lo scioglimento volontario. Si chiede di acquisire, al riguardo, l'avviso di codesto Ministero>>.

In merito a quanto sopra esposto, sembra possibile evidenziare quanto segue.

Nelle more della predisposizione della presente nota il testo dell'art. 6 del DL 23/2020 è stato sostituito ad opera dell'art. 1, comma 266, della legge 178/2020, acquisendo la seguente formulazione:

«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

La nuova e più ampia formulazione sembra offrire una indicazione più precisa degli intenti del legislatore.

Il riferimento, in primo luogo, alle <<perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020>>, anziché alle <<fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]>> sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le



perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensivi la data del 31 dicembre 2020).

Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Va evidenziato, d'altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate.

Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (*<<può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2>>*), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..

Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue.

L'art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l'accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società.

Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell'art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all'assemblea.

Sembra doversene dedurre che l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.

La presente è trasmessa anche al Ministero della Giustizia per le eventuali precisazioni di competenza che intenda assumere.

Firmato elettronicamente
IL DIRETTORE GENERALE
Gianluca Scarponi